RISPOSTA
APOLOGETICA
DEL
PADRE D. PLACIDO TROYLI
Abate Cifterciense
A' MONSIGNORE
D. ANTONIO ZAVARRONI
Vefcovo di Tricarico.

I

co
ri
Op
la
si c
mia
ti d
Ca
gid.
fur
con
prec
ve n

per
publ
sto c
D.V.
conc
runa
farla
in cl
co ;
te c
ti Fe
di qu
Causa
che d
ta (*a*,

(a

ILLUSTRISSIMO SIGNORE.

Dalla voluminosa, e tripartita Scrittura, che U. S. Illustrissima diede alle stampe in Napoli li 10. Ottobre 1749. col titolo: *Esistenza, e Validità de Privilegj conceduti da Principi Normanni alla Chiesa Cattedrale di Tricarico per le Terre di Montemurro, ed Armento, vindicate dalle Opposizioni de moderni Critici da Antonio Zavarroni Vescovo della Chiesa medesima*; con mio rincrescimento comprendo, che ella si dichiari in essa al sommo di me offesa, quasiche avesse io nella mia Storia Generale del Reamo di Napoli pregiudicato alli dritti della sua Chiesa, in dicendo, che *Montemurro fusse Ducea di Casa Andreassi*; e quasi avessi detto male degli antichi Bruzj (oggidì Calabresi, vostri Compaesani), in affermando, che *essi furono i Crocefissori di Cristo*. E perciò, a vendicarne l'onta; con occhio linceo siete andato squittinando da capo a piedi la predetta mia Storia, per iscuoprire forsi errori, e difetti dove non sono: &

Quæque sequenda forent, & quæ vitanda vicissim,
Illa prius creta, hæc carbone notare:

per metterla poi in deriso, e scemarli quella stima, con cui la Repubblica Letteraria Napoletana l'ha ricevuta. Niente per l'opposto curandovi di dar con ciò motivo a dotti Difensori del Signor *D. Vespasiano Andreassi*, Duca di Montemurro, di formare altro concetto dell'eruditissima vostra persona; e di non far conto veruna di quest'additata voluminosa Scrittura. Atteso, invece di farla voi in essa da dotto Giureconsulto, qual siete, mettendo in chiaro le ragioni, che assistono alla vostra Chiesa di Tricarico; vestire ben volentieri la Toga di Censore, per rigidamente criticare la mia Storia, che niente ha di comune con i litigati Feudi di Armento, e di Montemurro. A somiglianza appunto di quel *Postumo*, che scielto per Avvocato da *Marziale* in una Causa di certe Caprette a lui rubate; egli di ogni cosa fuor che di queste in presenza del Giudice favellava. Laonde il Poeta (a) voltatosi a lui; tra riso, e rabbia li disse:

Non de vi, neque cæde, neque veneno,
Sed lis est mihi de tribus capellis.
Vicini queror has abesse furto.

A 2

(a) *Marziale lib. 6. Epigram. 16.*

Hæ

Hoc Judex sibi postulat probari.
Tu Cannas, Mithridaticumque bellum,
Et perjuria Punici furoris,
Et Syllas, Mariosque, Muciosque
Magna voce sonas, manuque tota.
Jam dic, Postume, de tribus capellis.

Ma perche quivi si tratta dalla propria stima in difendere un Opera, la quale è parto delle stesse mie viscere, che mi obbliga a patrocinarla, ancorche fusse ripiena di varj errori, come voi vi sforzate di pubblicarla; dicendo *Sant' Ambrogio (a)* a tal proposito: *Unumquemque fallunt sua scripta, & Autorem prætereunt. Atque, ut filii deformes etiam delectant; sic etiam Scriptorem indecori sermones sui palpant;* con un giusto risentimento, (ma rispettoso, e modesto, trattandosi con un Prelato vostro pari, a cui debbo io esser tutto riverente) farò vedere a V.S.Illustrissima in questa mia apologetica Risposta, che io non ho mancato a' miei proprj doveri colla vostra degnissima Persona, nè con i Calabresi vostri Compaesani. E quel tanto, che mi aggiudicate; è più tosto un trascorso di vostra privata passione, che poca mia attenzione riguardo a cui cotanto devo. Senza che dovesse V.S.Illustrissima in ciò offendersi: peroche io, (come a *Ruffino* un altra volta *San Girolamo (b)* scrivea:) *Testor mediatorem Jesum, me & repugnantem ad hæc verba descendere; & nisi tu provocares, semper taciturnum fuisse. Denique noli accusare, & ego cessabo defendere.* Anzi, dove mi riuscisse mostrar incerte, se non false le vostre assertive, siccome *Sant' Agostino (c)* in simil occasione dicea: *Quid si non solum incerta, sed etiam falsa esse, quæ dicis, Deo, & Domino nostro mibi opitulante monstravere? quid infelicius ista superstitione inveniri potest, quæ non modo non exhibet scientiam, quam promittis, atque veritatem; sed ea dicis, quæ sunt scientiæ, veritatique contraria?* dovrete a voi stessi rifonderne la cagione, e dire con *Ovidio (d)*.

Heu! patior telis vulnera facta meis.

A somiglianza di quell'Esercito Romano, che obbligato dall'impegno

(a) *Sant' Ambrogio epist.63.*
(b) *San Girolamo lib.3.contra Ruffinum cap.3.*
(c) *Sant' Agostino contra epistolam Manichæi cap.15.*
(d) *Ovidio epist.2.*

pegno di portar le armi nell'Africa;al vederſi vinto,e disfatto dal Nimico,con lagrimevoli accenti preſſo *Lucano (a)* piangeva:

. . . . . nihil Africa de te ,
Nec de te , natura , quæror , tot monſtra ferentem ,
Gentibus ablatum dederas ſerpentibus Orbem :
In loca ſerpentium nos venimus .

Per giugnere poi a capo di queſto affare;non intendo mettere in chiaro le contradizioni,gli anacroniſmi, gli equivoci,che forſi ſi poſſono trovare nella cēnata voſtra Scrittura;peroche queſto eſcede il mio preſente iſtituto,e ſi appartiene a dotti Difenſori del Signor *Duca Andreaſſi*. I quali , come mi ſi dice,hanno aſſai bene su di ciò compiti a' loro doveri : e V.S.Illuſtriſſima lo riſcontrerà in tempo , che debbe diſcuterſi in Sagro Regio Conſiglio la Cauſa . E facendo io l'oppoſto ; non iſcuſarei gli errori , che voi dite trovarſi nella mia Iſtoria ; ma vi aggiungerei queſt'altro , di accuſare anche voi di mancamento : a ſomiglianza di *Adamo* , che coll'incolpare ſua moglie , pensò cuoprire il ſuo traſcorſo . Laonde il mio Padre *San Bernardo (d)* di lui dicea : *Quintum æque peccatum commiſit Adam , qui propriam culpam retorſit in uxorem . Primò quidem crudelis in ſe , qui peccatum ſuum excuſavit;ſecundò in uxorem,quam accuſavit.* Ma ſoltanto mi sforzerò moſtrare, che tutte quelle mancanze, ed errori, che voi alla mia perſona , ed alla mia Storia con franchezza aggiudicate ; o non ſono mancanze , ed errori ; o ſe lo ſono , lo ſono aſſai leggieri , e non meritavano , che con una cenſura sì rigida voi l'aveſſivo dovuto impugnare : con cenſurarli in una Scrittura legale , che non ammetteva ſomiglievol critica . Peroche , eſſendo voi cotanto benemeriti della Repubblica Letteraria per le molte dotte,e belle Compoſizioni donate per l'addietro alla luce, con meritarvi quella lode di *Sidonio Apollinare (c)*, in cui dice : *Illud peculiare tuum eſt , illud gratiæ ſingularis , quod tam qui te æmuletur non habes , quam non invenis , qui ſequatur* ; o come *Plinio (d)* del Coloſſo di Rodi dicea : *Majores ſunt digiti ejus , quam pleræque Statuæ* ; il Mondo ſcientifico aſpettava da voi coſe

(a) *Lucano lib.9.*
(b) *San Bernardo ſerm.66. de diverſis.*
(c) *Sidonio Apollinare lib.2.epiſt.3.*
(d) *Plinio lib.34.epiſt.7.*

cose di maggior rimarco, non già che dovessivo dare in somiglievoli bassezze. Sapendo voi per bocca di *Giulio Capitolino* (a), che *omnino rerum vilium aut nulla scribenda sunt, aut nimis pauca*. E chi di queste cose si diletta; puol dire con *Marziale*:

Ille ego sum nulli nugarum laude secundus.

E per chiarire a V.S.Illustrissima la mia divozione, lontana da ogni sospetto di apportare lo menomo pregiudizio alla sua Chiesa di Tricarico colla predetta Storia Generale del Reame di Napoli; li chiamo in primo luogo alla mente, che sebbene io non sia oggidì vostro Diocesano (cheche in contrario voi ne dite), mercè la mia Monastica Professione, che dalla Città di Montalbano mia Patria mi chiamò altrove ne Chiostri; pure per la divota servitù, che vi professo; ho cercato per mezzo di *Roberto Troyli* mio padre, vostro servo, farvi pervenire un Corpo di questa istessa mia Storia, acciò la facessivo degna della dotta vostra approvazione. Ancorche per mia disgrazia, voi poco gradendone l'attenzione; vi siete sforzati biasmarla all'ultimo segno in questa vostra additata Scrittura. Indi, nel discorrer io della prima origine de Bruzj, vostri Compaesani; per farvi cosa grata, tra gli altri Scrittori moderni, che contraposi a *Strabone*, a *Giustino Istorico*, ad *Aulo Gellio*, a *Diodoro Siciliano*, e ad altri; uno si fu *D.Angelo Zavarroni*, vostro degnissimo nipote, come nella Parte I. del Tomo I. a carte 242. *Per lo contrario poi molti Scrittori di questa Nazione, come Gabriello Barrio con suoi Scoliasti Tommaso Aceto, e Sertorio Quattromani, il Padre Marafiota Cappuccino, il Padre Amato Carmelitano, ANGELO ZAVARRONI, e simili con varie Differtazioni, e diversi Trattati sforzati si sono di chiarire l'origine de Bruzj tutta diversa da quella, che li diedero gli Autori contrarj, poco fa da noi rapportati*. E trattando finalmente nel Tomo III. della Monarchia di Sicilia; alli dotti Avvocati *D.Ottavio Ignazio Vitogliano*, e *D.Stefano Patrizj*, che vogliono eziandio distesa per la Calabria questa Monarchia; vi contraposi voi medesimi, in dicendo a carte 446. *Ancorche D.ANTONIO ZAVARRONI, Vescovo oggidì di Tricarico, l'opposto difenda nella sua dotta Apologia Istorica Critica Legale intorno alla Giurisdizione ordinaria dell'Arcivescovo di Reggio sopra la Chiesa di S. Maria de' Greci (stampa-*

(a) *Giulio Capitolino in Opilio epist.3.*

pata in Roma l'anno 1735. *)* è *propriamente nel Capo* 2. Quando per altro il Signor *D. Stefano Patrizj* nella sua *Dissertazione intorno allo Stato, e Dritto dell'antichissimo Re al Priorato di Bagnara*, favellando di questa vostra Apologia, ne parli con sovra stommaco, e con sentimenti non troppo aggradevoli: in dicendo a carte 150. ed al Paragrafo 79. *Si muove altra opposizione, che la esenzione non si possa concedere dal Legato a Latere, e che questi non possa torre la giurisdizione all'Ordinario. Veggo difesa questa Teorica da un Vescovo del nostro Regno* (della Chiesa di Tricarico nella sua citata Apologia c. 13.) *Ma quai sono gli Autori, che circoscrivono questo potere? quelli, i quali senza essere informati della Disciplina de Secoli, colle dottrine delle loro età recenti, nate da una nuova polizia, credono di poter discorrere dell'età passate, e regolarle coi loro costumi, difformi assai da quelli dell'antichità: l'Abate Palermitano, Cirino, Barbosa, il Cardinal Petra, Pignatelli, ed il pratico Corrado. Son giudici costoro mai di questo punto? Scrissero forsi della potestà de loro tempi, ristretta in modo da Sommi Pontefici, che rare volte se ne vede conceduto l'uso, per le gravi calamità, che alla stessa Santa Sede coteste Legazioni aveano recato. Il dotto Vescovo dovea addurre de' testimonj dell' autorità de' Legati, che nacque nel decimo Secolo, per poter discorrere ad rem intorno alla nostra esenzione, conceduta da Ruggiero.* Laonde, dall'aver io tutto ciò saputo, e per contrario lodata per dotta la vostra Dissertazione; potea a V. S. Illustrissima servire per un chiaro contrasegno della mia ossequiosa divozione, senza censurarmi cotanto in questa nuova vostra Scrittura, *& rependere mala pro bonis*, come dice *Sant'Agostino* in descriverci l'Ingratitudine.

Ma voi (quivi mi ripigliate, con dirmi) avete pregiudicati i dritti della mia Chiesa di Tricarico, in chiamando Duca di Montemurro il Signor *D. Vespasiano Andreassi*: come a carte 5. della prima vostra Parte: *Si proseguisce la lite dal Signor D. Vespasiano Andreassi, succeduto per titolo di compra nell'anno* 1722. *alli Dritti, e Beni, che in Montemurro i Signori di Ruggiero possedevano. E perche, disprezzati gli antichi Titoli de suoi Predecessori, impetrò da Carlo VI. Imperadore, allora Re di questo Regno, il TITOLO DI DUCA DI MONTEMURRO; prese l'occasione di farsi merito il Padre Troylo, in registrando nel Tomo II. Montemurro tra i luoghi della Basilicata, col dire:* Montemurro,

Du-

Ducea di Casa Andreassi: *quantunque come Diocesano ben sà, che il vero utile Padrone di Montemarro è il Vescovo di Tricarico.*

Sù di questo però umilmente ripeto a U.S.Illustrissima ciocche alcuni Padri presso *Sozomeno* (*a*) dissero a *Giuliano Apostata*, disprezzatore di una dotta Apologia, che *Sant' Apollinare* composta avea: *Legisti, sed non intellexisti: si enim intellexisses, non improbasses*. Atteso, sebbene io nella Parte II. del Tomo I. a carte 436. descrivendo i Luoghi tutti della Provincia di Basilicata, una con i Titoli annessi a quei Feudi, dicessi: MONTEMURRO DUCEA DI CASA ANDREASSO; pure a carte 380. discorrendo dell' idea, con cui doveasi questa materia maneggiare, premisi: *Rispetto poi a' Titoli, che godonsi ne' Luoghi anzidetti; è degno anche di sapersi, che non tutti i Feudi hanno Titolo, alla riserva del Titolo* Baronale. *E comche questi Titoli alla giornata si vanno moltiplicando, e passano talvolta da un Titolato in un altro (trovandosi ancora in un luogo due Titoli assieme; e parimente, CHE UN SIGNORE ABBIA IL FEUDO, ED UN ALTRO IL TITOLO DI QUELLO;) malagevole cosa si rende il sapersi, da qual Famiglia si gode detto Titolo. E però se in questo caso (ancorche di minor momento) conosceransi manchevole la nostra Istoria; il cortese Leggitore dovrà darcene un benigno condono. Servendoci noi su di questo di quel Notiziario Istorico, che nell' anno 1732. diede alla luce Francesco Ricciardi colla breve contezza de' Titoli di cadauna Famiglia, che gode Feudi nel Regno*. Con avere anche premesso a carte 379. *Cinque cose notaremo nel presente Capitolo: cioè il Nome, e l'Impresa della Provincia: le Città Vescovili, che sono in essa: i Nomi per ordine alfabetico di tutte le Città, Terre, e Casali, che in detta Provincia si trovano: I TITOLI, CHE DA BARONI VI SI POSSEGGONO; ed i Luoghi, che diconsi Camere riservate*. In guisatale che de Titolati de Feudi, e non degli utili Padroni colà noi favellando; abbisognava, che alla sola *Casa Andreassi* il Titolo di Duca, e non al *Vescovo di Tricarico* dato l'avessimo: atteso così si legge, e non altrimenti nel Notiziario Istorico di *Francesco Ricciardi* (ricavato per altro dal Cedolario della Regia Camera). E perciò potevate voi far a me-

(a) *Sozomeno lib. 3. Histor. cap. 4.*

a meno di dirmi, che per *farci merito*, avevamo tuttociò afferito: giacche allo fcrivere di *San Girolamo* (a): *Prudentia hominis noſſe menſuram ſuam, nec imperitiæ ſuæ Orbem teſtem facere*. Senza ripetervi con *Lattanzio* (b). *Quanto meliùs fuerat tacere, quam in uſus tàm miſerabiles habere linguam?* Anzi dove voi dite, che il Signor *D. Veſpaſiano Andreaſſi impetrò da Carlo VI. Imperadore, allora Re queſto Regno, il Titolo di Duca di Montemurrò*; e poi foggiungete; che *preſe l'occaſione di farſi merito il Padre Troylo, col dire, Montemurro Ducea di Caſa Andreaſſi*; io ardirei foggiungervi con Sant'Agoftino (c), che *uſque adeo calumniandi cæcantur homines; ut non attendant, quàm ſint inter ſe contraria, quæ loquuntur*: e ridirvi cioc che *San Girolamo* (d), contro *Ruffino* fcriva: *Eadem quippe prædicas, & accuſas; & de uno fonte dulce, amarumque procedit*. Nel mentre affermate, che il Signor *Don Veſpaſiano Andreaſſi* comprò il Titolo di Duca dall' Imperadore *Carlo VI.*; e poi riprendete me, che abbia fcritto nella mia Storia: *Montemurro Ducea di Caſa Andreaſſi*: Per darmi giufto motivo di pregarvi collo fteſſo *San Girolamo* (e): *Quod ergo me mones, ipſe facito: paululum ſaltem humani, ſi non Chriſtiani pudoris aſſume*.

Poſtoſi adunque in chiaro, che niun pregiudizio da me fiafi fatto alla voftra Chiefa di Tricarico col chiamare *Duca di Montemurro* il Signor Andreaffi; difcorrendofi ivi del Titolo, (che in voftra fentenza fu comprato da *Don Veſpaſiano Andreaſſi* da *Carlo VI.* Imperadore), e non già della Padronanza di quel Feudo; ne viene per legitima confeguenza, che la Cenfura da voi fatta alla mia Storia Generale, fia ftata un privato voftro sfogo, originato propriamente dalla mala ideata voftra fuppofizione, di aver io detto male de' Calabrefi, voftri Compaefani (il che nè tampoco è vero, come più appreffo diffimpegnaremo;) non già che fi fuffe a me giuftamente dovuta, per avermi voluto far merito col Signor *D. Veſpaſiano Andreaſſi*, in chiamandolo Duca

B di

(a) *San Girolamo contra Vigilantium.*
(b) *Lattanzio de Ira Dei cap. 10.*
(c) *Sant' Agoſtino epiſt. 50.*
(d) *San Girolamo lib. 3. contr. Ruffinum.*
(e) *Lo ſteſſo ibid. cap. 5.*

di Montemurro. Il che peraltro niuna apprensione mi arreca; atteso l'Elefante,

Mota cute, discutit bastas.

Anziche, quei dardi, che con tanto sforzo vi credete rovesciarmi addosso; con un semplice dito mi lusingo rigettarli, giusta l'assertiva di *San Girolamo* (*a*). *Hanc bastam, quam totis viribus misisti, de qua nobis minitaris; uno, ut ajunt, digito, repellam*. Che sebbene non meritassero risposte somiglievoli riflessioni, essendo cose di niun momento; pure mi prendo la pena, ancorche di mala voglia, di confutarle addovere: acciò, io tacendo, non vi pensastivo aver fatto molto, come in caso somiglievole *Sant' Agostino* (*b*) dicea: *Ego tamen, cujuslibet esset, refellendum putavi: ne quisquis ea scripsit, aliquid sibi apud imperitos adversus catholicam veritatem scripsisse videatur*. Per non servirmi di quel detto di *San Bernardo*(*c*): *Verendum tamen, nè si breviter non respondeatur stulto juxtà stultitiam suam; putans fortè sapientiam; securius spargat seminarium vecordia in authoribus insipientium; & ita jam insipientia ejus non sit numerus*: non meritando questa taccia la vostra degna Persona.

Il primo errore poi, che voi aggiudicate alla mia Storia; è quello, di aver io detto nella Parte II. del Tom. I. a carte 471. *Re Ruggiero* in vece di *Duca Ruggiero*: mentre a carte [illegible] della Parte I. di codesta vostra Scrittura così la discorrete: *Ci reca però maraviglia, che il moderno Storico Napoletano, descrivendo nel Tomo II. pag. 471. la Città di Bitonto; dice, che il ceppo di una di quelle Famiglie colà si fermò fin dall' anno 1080. ad istanza del Re Ruggieri. Noi cognetturamo, che egli, per compiacere i suoi amici, faccia dare alle stampe alcuni fogli, come da loro li sono consegnati, senza punto considerarli: altrimenti come informatissimo della Storia del nostro Regno, non averebbe detto, che Ruggieri era Re nell'* 1080. Ecco il grande errore, per cui *parturiant montes, & nascatur ridiculus mus*. Quando io potrei col *Seldeno* (*d*) raccordarvi, che questi si chiamava Duca per modestia; ma era Re infatti: *Ducis enim nomen assumpserunt, ut evitarent*

(a) *San Girolamo in Dial. contr. Luciferian.*
(b) *Sant Agostino lib. 1. contr. Liter. Petilian. cap. 1.*
(c) *San Bernardo epist. 77.*
(d) *Gio: Seldeno Tituli Honorum par. 1. cap. 2. num. 2.*

rent invidiam, quàm Regis consiliasset appellatio (sapendosi altresì, che *Duca* si chiama l' Imperadore di Moscovia: *Signore* l' Imperadore de' Turchi: *Principe* il Sovrano di Transilvania: *Marchese* quello di Moravia); che il Duca *Ruberto Guiscardo*, padre del nostro *Ruggiero*, vien descritto nella sua Tomba col nome di Re, come a carta 434. del nostro Tomo III.: e'l medesimo *Ruggiero*, vien appellato anche Re dal Cardinal *Baronio*, come a carte 132. del nostro Tomo IV. alla Parte II. Ma ciò non ostante, potea V. S. Illustrissima attribuirlo a semplice abbaglio della stampa, che, equivocando tra il *Duca Ruggiero*, ed il *Re Ruggiero*; pose uno per un altro: senza aggiudicarlo alla poca contezza, che io abbia della Cronologia de' Tempi: mentre a carte 458. del Tomo III. potevate osservare l' ordine Cronologico de Duchi di Puglia, e confrontare, se io ero capace, o nò di somiglievole divario. E voler altrimenti di me affermare; io mi difenderò con *Marziale* (*b*), in dicendo (e compatitene l'ardire:)

Si quà videbuntur chartis tibi, Lector, in istis
Sive obscura nimis, sive latina parum;
Non meus est error: nocuit Librerius illis,
Dum properat Versus annumerare tibi.
Quod si non illum, sed me peccasse putabis;
Tunc ego te credam cordis habere nihil.

E dove mai fusse stato mio errore; non meritava una somiglievole censura: sapendosi bene, che nell'Opere grandi di leggieri si prendono degli equivoci. E voi stessi, Monsignore, in cotesta vostra picciola Scrittura ne prendete tanti e tanti; che a ragunarli tutti assieme, e confutarli addovere; sarebbe un non finirla mai, e dire con *San Girolamo* contra *Ruffino* (*a*). *Longum est, si velim totum librum tuum huic operi inserere, &, prepositis Capitulis, ad singula respondere quid in illis vitiosum sermo habeat, quid mendaciorum assertio, quid inconsequens textus ipse verborum. Unde laciniosæ disputationis fastigia fugiens, & in arctum verba compingens; tantum versibus respondebo.* Nulla però di manco, *ex ungue nosce leonem*: e dal poco, che quì addurremo; si potrà comprendere il molto, che ivi trascrivete.

Voi a carte 3. della Parte III. rapportate una Bolla di Ge-

 dano,

(a) *Marziale lib.2. epigr.8.*
(b) *San Girolamo contra Ruffinum lib.2.*

dano, Arcivescovo di Acerenza, spedita nel mese di Giugno 1060. in cui si dice, che in un Sinodo, celebrato in Tursi coll' intervento di *Arnulfo*, Arcivescovo di Cosenza, la Chiesa di Montepiloso fu incorporata a quella di Tricarico: a cui poi stiede unita fino all' anno 1463. come soggiungete a carte 36. Quando *Arnulfo* fu eletto Arcivescovo di Cosenza intorno all' anno 1090., e visse fino all' anno 1130. come rapporta *Ferdinando Ughellio* (*a*), col dire: *Arnulphus, qui & Rodulphus dicitur, Normannorum Sanguinis perillustre germen, ante annum 1092. Archiepiscopus Cusentinus creatus, summam aliquando gratiam Rogerii Siciliæ, & Calabriæ Ducis collegit . . . qui, cùm post aliquot annos, ut Petrus Diaconus lib. 4. cap. 4. Chron. Cassiv. narrat, ejusdem Rugerii indignationem incurrisset, ab ipso à Sede sua turbatus, coactus fuerat Monachus fieri Casinensis Cænobii. Sed ille diu injuriam passus, jamque defuncto Rugerio, in Ceparani Synodo à Paschali Papa II. celebrato anno 1113. liber est permissus abire in Cusentinam Ecclesiam . . . Arnulphus deinde anno 1127. obtulit B. Benedicto, teste eodem Petro Diacono cap. 88. Ecclesiam in Prada cùm suis prædiis: & anno 1129. Kal. Febr. Panormi cùm aliis Regni Prælatis interfuit coronationi Rogerii Regis apud Roccum Pyrrhum*. Nè la Chiesa di Monte Peloso fù unita a quella di Tricarico dall' Arcivescovo di Acerenza, se nonche intorno all' anno 1220.: e stiede in questa unione per due, o tre anni, e non più, come rapporta l'Abate *Don Giulio Lucenti* presso *Nicolò Coleti* (*b*), col dire: *Montis Pelusii Civitas jam inde à primis temporibus Episcopali fulgebat dignitate . . . Dignitatem amisit Callisto II. sedente, cùm Acheruntinus Archiepiscopus propria autoritate eam illi ademit, univeritque Tricaricensi. Callixtus cùm illac pertransiret, exoratus à Pelusiano populo, ut Pontificiam Dignitatem, per summam injuriam sublatam, eis restituere dignaretur; annuit restituitque: cuso Diplomate anno 1223. Idibus Septembris, Leonardumque Abbatem ex Ordine Sancti Benedicti Episcopum adlegit, & ipse consecravit, atque immediatè juris Sanctæ Romanæ Sedis esse voluit: ut ex hoc Callixti Documento, hucusque in Bibliotheca Beneventana asservato*.

Volendo ancor voi, che i Prencipi di Benevento non s'impos-

(a) *Ferdinando Ughellio Tom. IX. pag. 191. nov. Edit.*
(b) *Nicolò Coleti ibidem in Addit. Tom. I. pag. 998.*

possessarono di Terra d'Otranto, se non che passato il Secolo X.; con dire a carte 45. della Parte III. *Si scuopre maggiormente questa favola* (così chiamate il mio discorso) *con esaminare il tempo, nel quale i mentovati Principi di Benevento s'impossessarono della Terra d'Otranto. Dicono, che ciò accadde intorno al Secolo IX. Ma s'ingannano, perche le Guerre de' Prencipi di Benevento con Greci non principiarono prima di esser passata buona parte del Secolo X, come apparisce dalla Cronaca di Lupo Protospata all' anno 921. e lo contesta Camillo Pellegrino: il quale nelle Castigazioni di questa Cronica nell' anno 929. scrive in questa forma:* Landulfus Guaimario Principi Salernitano novo federe junctus, Apuliam iterum *invasit* &c. Quando dall' essere cotanto V. S. Illustrissima ben versata nella Storia antica, e nella Cronologia de' tempi; sapevate assai bene, che i Prencipi di Benevento finirono di regnare verso l' anno 890. come noi lo dissimpegnassimo a carte 265. del Tomo III. Essendo stato *Landolfo* (mentovato come sovra da *Camillo Pellegrino*) nell'anno 929. Conte di Capoa, e non Principe di Benevento: stante la prima divisione del Principato di Benevento da quello di Salerno (in cui era Principe *Guaimaro*) da noi additata a carte 280. del medesimo Tomo III., e poi quell' altra della Contea di Capoa, soggiunta a carte 292. dello stesso Tomo. Il che sia detto, non per offendere la vostra profonda Letteratura; ma per farli comprendere, che *Quandoque bonus dormitat Homerus*. E perciò

. . . *Hanc veniam petimus, damusque vicissim.*

Soggiungete a carte 69. della Parte I., che io presi equivoco in volere, che 'l Conte *Ruggiero* andò ad assediar Capoa, per toglierla al Principe *Riccardo*: quando *Inveges* asserisce, che *Ruggiero* vi andò per aggiuto di detto Principe. Ecco le vostre parole: *Fu di poi* FATALE al Padre Troylo: il quale parlando di
„ questo Principe Riccardo nel Tomo IV. pag. 302. dice, che
„ egli fu rimesso nel possesso di Capoa col solo ajuto del Duca
„ Ruggieri . . . Quì questo moderno prese doppj abbagli, ed
„ a nostro credere derivarono, perche alcuni Storici, fra' quali
„ Inveges, registrano la conquista di Capua fatta dal Principe
„ Riccardo sotto l' anno 1097. . . . . Altri Storici poi, e meglio, come il Pellegrino dimostra, ripongono questa conqui-
„ sta nell' anno 1098. Giudicò intanto il mentovato moderno,
„ che l' assedio di Capua fatto dal Conte Ruggieri nell' anno
„ 1098.

„ 1098. fosse stato diverso dall' assedio, che altri Storici, co-
„ me si è detto, vogliono sia accaduto nell' anno 1097. e per-
„ ciò scrisse, che il Conte Ruggieri andò nell' anno 1098. ad
„ assediare in Capua il Principe Riccardo, e questi tentò di far-
„ lo uccidere a tradimento da Sergio Capitan Greco. La verità
„ però è, che l'assedio di Capua, fatto dal Conte Ruggieri nell'
„ anno 1098., è quello stesso, che altri Storici dicono esser sor-
„ tito nell' anno 1097. come da loro stessi si discerne: e perciò
„ il Conte Ruggieri non andò a Capua nell' anno 1098. per as-
„ sediare il Principe Riccardo; ma vi andò in suo ajuto, per
„ rimetterlo nel possesso della Città, sicome riferiscono larga-
„ mente i mentovati Malaterra, ed Inveges. Come dunque si
„ può far giudizio, che il Principe Riccardo avesse tentato di
„ farlo uccidere a tradimento, se sopra di lui principalmente
„ la sua speranza si appoggiava? Questo tentativo fu fatto da
„ Capuani, non dal Principe Riccardo, come spiega Inveges
„ negli Annali di Palermo nell'anno 1097.

Intorno a qual punto sono a pregarvi, che io nel luogo, testè da voi additato, posi due assedj in Capoa, uno di *Ruggiero*, Duca di Puglia in favore del Principe *Riccardo*, per autorità di *Pietro Diacono* (prescindendo dall'anno, in cui ciò fusse accaduto), che dice: *Capuani autem ubi mortem Principis agnovere; contra Richardum, Jordani Principis filium, ejusque matrem conspirantes; Capuanæ Civitati munitiones capiunt, Normannosque omnes Urbe depellunt. Richardus autem unà cùm matre Aversam secedens, DUCEM ROGERIUM in suum auxilium evocat. Qui æstivo tempore adveniens; cuncta Capuanæ Civitati adjacentia flamma ferroque consumpsit: & tandiù eos expugnavit; usquequo Capuani necessitate coacti, prædicto Richardo munitiones redderent, eumque recipientes, in Principem consecrarent*; E l'altro assedio nell'anno 1098. per opera di *Ruggiero*, Conte di Calabria, allora quando il Principe *Riccardo* cercò farlo ammazzare da *Sergio* suo Capitano, siccome *Giannantonio Summonte* a carte 482. del Tomo I. lo dice: *Nell'anno 1098. non leggiamo cosa del Regno degna di memoria, salvo l'assedio, e presa di Capua: percioccbe Roggiero Bosso, Conte di Sicilia, avendo fatto Capo del suo Esercito un Greco, chiamato Sergio; nel mese di Marzo assediò Capua. SERGIO PER LE GRAN PROMESSE HAVUTE DAL PRINCIPE RICCARDO; risolvette tradire,*

e far

e far assalire di notte l'Esercito del Conte, suo Signore . . . . Poco appresso, pacificato Riccardo con il Conte di Sicilia, li fu ristituita Capua.

Che poi *Inveges* dica l'opposto, e voi al partito di costui vi appigliate; niente a me importa: bastandomi aver fondata la mia opinione coll'autorità di Scrittori Regnicoli, che forsi meglio d'*Inveges*, Istorico Siciliano, poteano sapere le cose nostrali. Non avendo avuto io l'obbligo di leggere tutti gli Autori, che maneggiano questa materia, per indi ò rapportarli in mio vantaggio, o rigettarli come insussistenti: atteso *non omnia possumus omnes*. E volendo V.S. Illustrissima altrimenti; impegnarebbe me a dirvi con *San Girolamo* (a): *Hoc solum prudentiæ dixisse sufficiat, ut caveas in alterum dicere quicquid in te statim retorqueri potest*. Perocche voi, entrando nell'impegno di chiarire nella vostra Scrittura, che Montemurro, ed Armento sieno stati maisempre Feudi della Chiesa Vescovile di Tricarico; tralasciate a bello studio

(*Num fuit hoc artis, num pietatis opus?*)

farvi carico della Bolla di Papa *Alessandro II.*, rapportata da *Ferdinando Ugbellio* (b) nella sua Italia Sagra: in cui il Pontefice lodato, ergendo in Metropoli la Chiesa di Acerenza nell'anno 1098. conferma ad *Arnoldo* Arcivescovo i due Feudi sovradetti: *Montem Murrum quoque, & Armentum; quæ largitione fidelium in dominium Sanctæ Acheruntinæ Ecclesiæ recenter transierunt; tibi tuisque successoribus concedimus, & confirmamus*. E pure a questa piùche ad ogn'altra opposizione dovevate voi badare, perche dalla medesima dipende il merito della Causa. E fino a tanto, che voi non la disciogliete; sempre il Signor Duca di Montemurro vi dirà col citato *San Girolamo* (c) *Hic hic te victum teneo; hic totius negotii cardo versatur*. E se poi V.S.Illustrissima fusse curiosa sapere, chi de due cennati Scrittori più si avvicinasse al vero, il *Summonte* da me seguito; o l'*Inveges*, da voi lodato; io non vi apporto *Ercole Maria Zanotti*, che nella Storia di *S.Brunone*, al capo 27., ed a carte 130. rigistran-

(a) *San Girolamo lib.3. Apolog. contra Ruffinum.*

(b) *Ferdinando Ugbellio Tom.VII. Ital.Sacr.pag.24. nov.Edit. num.31.*

(c) *San Girolamo epist.61. ad Pammacchium.*

strando questo fatto, asserisce: *Vegliando il Conte Ruggiero alla difesa dell'autorità Pontificia contro l'Antipapa Guiberto, e perciò venuto in guerra col Principe di Capua, affin di toglierli quella Città, nemica al legitimo Vicario di Cristo, e così aprirsi la strada al meditato, e necessario soccorso di Roma; giuns'egli l'anno 1098., e secondo noi 1097. con numeroso esercito sotto Capua, &c.*; ma di tutto questo fò Giudice la vostra stessa Persona: la quale, come Calabrese di nazione, sà tutte le cose della sua Provincia, e particolarmente il Privilegio, che il Conte *Ruggiero* dopo la sua miracolosa liberazione diede al glorioso *San Brunone*, come che esistente nell'Archivio di Sà Stefano del Bosco, (apportato eziandio dal Cardinal *Baronio* nell'anno 1097., e dal medesimo *Summonte* nel luogo citato): in cui a chiare note si legge: *Cùm essem in obsidione Capuæ Kal. Martii, & præfecissem Sergium, natione Græcum, super ducentos armigeros nationis suæ, & exercitus excubiarum Magistrum; qui satanica persuasione præventus*, PRINCIPI CAPUÆ PROMITTENTI AURI NON MODICAM QUANTITATEM, AD INVADENDUM ME MEUMQUE EXERCITUM *noste aditum est pollicitus se præbere. Nox proditionis advenit, & PRINCEPS CAPUÆ ejusque exercitus, juxtà promissum, est paratus ad arma &c.* Dopo di che, volendo V. S. Illustrissima sostenere, che il Conte *Ruggiero* andasse in aggiuto del Principe di Capoa, secondo l'opinione d'*Inveges*, e contro l'assertiva del *Summonte*; sarebbe lo stesso, che

Unda dabit flammas, & dabit ignis aquas.

ò come *Virgilio* dicea;

Et geminum solem, & duplices ostendere Thebas.

Proseguendo poi l' intrapresa vostra critica; a carte 45. della Parte III. soggiungete: „ *Questo* passaggio però del no„ me di Calabria dalla Terra di Otranto alla Magna Grecia, ed „ indi all'intera Provincia de Bruzj, che s'attribuisce a' Greci, „ allora quando da' Principi Longobardi Beneventani furono „ spogliati della Terra d'Otranto; è una di quelle cose favolose „ del nostro Regno, che liberamente dal moderno Storico si po„ teva annoverare fra le altre, che registra nel I. Tomo della „ sua *Storia*. (Ecco i nobili encomj, con i quali favorite onorarmi.) E per comprovare la vostra assertiva; v'impegnate à mostrare, che le Guerre tra i Prencipi Longobardi di

Be-

Benevento, ed i Greci di Terra d'Otranto non incominciarono senonche *passata buona parte del Secolo X.* come più sovra fu notato. Dove noi additammo, che i Prencipi di Benevento finirono di regnare nell'anno 890.: e per conseguenza non ha luogo la vostra asservtiva: mentre V.S.Illustrissima

Ultrò hoc dixit, nulloque docente magistro.

Ed appresso vi sforzate a mostrare, che fin dal Secolo VII. il nome di *Calabria* passò nel Paese de Bruzj: con soggiugnere a carte 46. ,, *Bisogna* ritornino addietro questi Moderni, e ,, confessino, che non furno i Principi di Benevento coloro, ,, che diedero occasione alli Greci di far saltare il nome di Calabria dalla Terra d'Otranto alla Magna Grecia. Nè mai potranno venirne a capo, se non si levano dalla loro mente questo ,, pregiudizio. Perciocche anche nel Secolo VII. i Luoghi della Magna Grecia, ed i Luoghi situati nella parte Meridionale, ,, ed Occidentale della Provincia de Bruzj si chiamavano Calabria, come chiaramente apparisce dalla Lettera Sinodale ,, di Agatone Papa, mandata nell'anno 680. al Concilio Costantinopolitano III. registrata da moderni Collettori in Greco, ed in Latino negli Atti de Concilj Generali: nella quale ,, si sottoscrissero i Vescovi di Otranto, di Taranto, di Locri, ,, di Turio, di Tauriana, di Tropea, e di Bivona: e tutti ,, questi nelle loro soscrizioni tanto in Greco, quanto in Latino ,, spiegarono, che erano *Vescovi in Calabria*: quantunque nel ,, testo Latino malamente il Vescovo di Otranto si dice *in Brutiis*, come nota Marca Concord.lib.1.cap.7.num.4. Come dunque si dice, che verso il Secolo X. o XI. il nome di Calabria ,, saltò da Otranto alla Magna Grecia, se dal Secolo VII. Taranto, e Locri assieme con Otranto si chiamavano Luoghi di ,, *Calabria*.

Per darvi però su di questo una categorica risposta; vi chiamo alla memoria, ciocche nell'Introduzione all'Opera al periodo 26. premisi; cioè che io non intendevo dir cosa alcuna, che non fusse da altri Autori insegnata: replicando con *Pietro di Blois* (a): *Nihil de spiritu meo protuli: sed micas, quæ ceciderunt de mensa Dominorum meorum collegi*: per non essere di che che sia mallevadore. E perciò a carte 212. del Tomo I. al periodo 12. scrissi. ,, *Dove* poi i Greci in tempo de Longobardi que-

C ,, sta

(a) *Pietro Blessense in Exord. Oper. suor.*

„ sta Regione perderono, alla riserva d'Otranto, e Gallipoli,
„ che salde maisempre nella loro divozione si mostrarono; essi-
„ no, per conservare sempre viva questa memoria; a Santa Se-
„ verina, ed alla Città di Reggio nel Paese de Bruzj Otranto,
„ e Gallipoli unirono, e quivi il nome di Calabria trasportaro-
„ no; siccome nel Libro 5. del Tomo IV. al *Numero* 10. del Ca-
„ po 4 chiaro noi faremo. Laonde dall'ora in poi l'antico Paese
„ de Bruzj Calabria incominciossi a chiamare; e la Regione dell'
„ antica Calabria Terra d'*Otranto*. Rapportando in conferma di ciò *Ferdinando Ugbellio (b)*, che dice: *Calabriam veteres, Graeci pariter & Latini, Salentinorum, Hydruntinorum oram dixerunt. At, posterioribus Saeculis, Imperatores Graeci Australem Italiam in ditione habentes; Calabriae nomen illi parti imposuerunt, quae Brutios populos, & Magnam Graeciam complectitur.* E nel Tomo III. a carte 243. al periodo 10. replicando lo stesso; trascrivessimo l'autorità di *Pietro Giannone (c)*, che asserisce: *Ma poi, perduta l'antica Calabria, con restare a loro solamente Gallipoli, ed Otranto, compresi sotto il Tema di Lombardia; per non fare apparire sminuito il numero de Temati, 'l nome della Calabria antica passò a' Bruzj. E perche la prima lor Sede si collocò in Reggio; ecco già il nome di Calabria ivi trasportato: restando l'antica Calabria col nome di Puglia, e di Terra d'Otranto.* Laonde se ciò *è una delle cose favolose del nostro Regno* (per servirmi delle vostre parole), *che tra l'altre annoverai nel primo Tomo della mia Storia*; dovevate voi darne a costoro la colpa, che in primo luogo lo dissero; e non già farne me autore, che da altri l'imparai.

Temo io però, che V.S. Illustrissima in avere per favola questa rapportata mia assertiva (ancorche pria insegnata dall'*Ugbellio*, e dal *Giannone*); non abbia d'avverare in se il detto di *Sant'Agostino (a)*, che *nimis perversè seipsum amat, qui alios vult errare, ut error suus lateat*: e che *San Girolamo (b)* non vi ripeta: *Nescio quomodo acutus, & prudens ad has ineptias devolveris; ut dum stultos lectores putas, te stultum esse demonstres*. Perochè tutta la vostra forza la fate nell' appurare, che i Longo-
bar-

(a) *Ferdinando Ugbellio Tom. VIII. Ital. Sacr. colum. 169.*
(b) *Pietro Giannone lib. 6. cap. 2.*
(c) *Sant'Agostino epist. 147.*
(d) *San Girolamo lib. 3. contr. Ruffinum.*

bardi di Benevento non discacciarono i Greci da Terra d'Otranto prima del Secolo XI. Peroche nell'anno 680. sotto *Agatone* Papa già i Vescovi dell'odierna Calabria si chiamavano Vescovi di *Calabria*, e non del *Paese de Bruzj*. Senza accorgervi, che ne io, ne l'*Ugbellio*, ne il *Giannone* abbiamo ristretto il tempo di questo passaggio nel Secolo IX. o Secolo X. come V.S. Illustrissima rapporta: mentreche *fingis bostem, ut ferias*. Avendono io detto, che persa che ebbero i Greci la Regione antica di Calabria; trapassarono questo nome nel Paese de Bruzj: ma quando, ed in qual tempo, non l'abbiamo mai sognato. Essendo peraltro vostro trascorso il dire, che nel Secolo XI. i Longobardi cacciarono i Greci da Terra d'Otranto: peroche *Lione IV.* Imperadore nell'anno 886. si portò da Grecia in Italia per togliere a' Longobardi di Benevento i Luoghi di Puglia, che involati l'aveano, come dicemmo nel Tomo III. a carte 236. E nell'anno 851. fattasi la divisione del Principato di Benevento tra *Sichendolfo*, e *Radelchi*; toccò al Principato di Salerno la Città di Taranto, come si disse a carte 282. del Tomo III. Laonde fu bisogno, che prima di questo tempo i Longobardi di Benevento avessero involata detta Città a Greci, una cogli altri Luoghi di Terra d'Otranto. E perciò *Costantino Porfirogenito* Imperadore, che regnò nell'anno 912.; scrivea (a). *Longobardi ex Benevento excursione in omnem Regionem facta; subjacerunt eam Themati Longobardiæ, & Calabriæ, excepta Hidrunte, & Gallipoli.*

E dato che io, l'*Ughellio*, e 'l *Giannone* detto avessimo, che nel Secolo VIII. o IX. il nome di *Calabria* fusse passato nel Paese de Bruzj; niente a voi suffraga la Pistola di Papa *Agatone*, trasmessa a Padri del Concilio Costantinopolitano III. Peroche, sebbene al solito fate voi pompa della vostra erudizione in materia di Concilj, e di Storie Ecclesiastiche; pure vi mostrate poco intesi della *Critica de' Tempi*. Altrimenti avereslivo avvertito, che Papa *Agatone* visse nel Secolo di Ferro, ed in tempo che i Longobardi avean dato il guasto alle Lettere per l'Italia; a segno tale che il medesimo Pontefice chiamò da Inghilterra *Teodoro* Vescovo, che sapea di Teologia, per mandarlo in Costantinopoli; e non potè averlo tampoco. Laonde inviandovi alcuni Vescovi Italiani; scrisse a quei Padri, che non li facessero discorrere, perche n'erano incapaci. E perciò

 il

(a) *Costantino Porfirogenito de administr. Imper. cap. 27.*

il Cardinal *Baronio* (a), trascrivendo questa Pistola, soggiunge: *Intelligis, probe lector, quantum deploret Agatho Papa temporis bujus bonarum Literarum sterilitatem: cùm ob assiduos Longobardorum motus, exculta latinitate, & ipsa Italia fecunda scientiis, fuerint omninò iisdem incultæ, & steriles redditæ: ut opus fuerit è Brittannia Theodorum accersire Theologum; quem nec babere licuit*. Laonde da una Lettera scritta, e sottoscritta in quei tempi così ignoranti; non se ne puol cavare un evidenza bastevole per chiarire la presente difficoltà. Attesoche, avendo Papa *Agatone* ragunato un Concilio in Roma per mandarne in Costantinopoli la determinazione; si sottoscrissero nel medesimo i Vescovi, che v' intervennero, in questa guisa: *Stephanus Locrensis Provinciæ Calabriæ. Julianus Sanctæ Consentinæ Ecclesiæ Provinciæ Brutiorum. Joannes Episcopus Sanctæ Hidruntinæ Ecclesia Provinciæ Brutiorum. Theophanus Episcopus Sanctæ Thurinæ Ecclesiæ Provinciæ Calabriæ. Petrus Episcopus Sanctæ Cotronensis Ecclesiæ Provinciæ Brutiorum. Gaudentius Sanctæ Scyllacensis Ecclesiæ Provinciæ Brutiorum. Gregorius Sanctæ Taurianæ Ecclesiæ Provinciæ Calabriæ. Abundantius Sanctæ Tempsanæ Ecclesiæ Provinciæ Brutiorum*. Dove, a riserva del Vescovo di Locri, del Vescovo di Turio, e del Vescovo di Tauriana, che si dicono Vescovi della *Provincia di Calabria*; tutti gli altri si soscrivono per Vescovi della *Provincia de Bruzj*: e tra questi il *Vescovo d'Otranto*. Quando mai Otranto è stato nel Paese de Bruzj, ma sempre nella Calabria antica. Non essendo stato tampoco nella Provincia de Bruzj i *Vescovadi di Cotrone*, e di *Squillace*, ma bensì nella Magna Grecia. E dove voi con *Pietro di Marca* mi dite, che per errore il Vescovo d'Otranto si colloca nel Paese de Bruzj (il che pure dovrete confessare de Vescovi di Cotrone, e di Girace, come appartenenti alla Magna Grecia); allora io vi replico, esser anche errore il dirsi Vescovi di Calabria quei di *Locri*, di *Turio*, e di *Tauriana*: non essendovi maggior evidenza, perche ivi, e non quivi debba essere l'errore. Maggiormente che io nella Parte II. del Tomo I. da carte 174. in poi ristrinsi il Paese de' Bruzj in questi Luoghi maritimi *Clampezia*, *Tempsa*, *Terina*, *Vibona Valenza*, *Tauriano*, *Scilla*, e *Colonna Regia*: ed in questi due Luoghi mediterranj *Cosenza*, e *Martoranno*. E perciò dal dirsi

(a) *Cardinal Baronio ad annum* 680.

dirsi il Vescovo di *Cosenza*, ed il Vescovo di *Tempsa* della *Provincia de Bruzj*; basta a chiarire, che nell'anno 680. il nome di Calabria non era passato nella Regione de Bruzj. Altrimenti la Città di Cosenza, Capitale di quella Regione, annoverata si sarebbe nella Calabria, e non nel Paese de Bruzj. Anziche, apportando voi medesimi a carte 47. della Parte III. l'autorità di *Lupo Protospata*, in cui si legge: *Anno 1089. facta est Synodus omnium Apuliensium, Calabrorum, & BRUTIORUM Episcoporum in Civitate Melphiæ*; non solo date a vedere, che, a somiglianza di stolti gittate sassi per aria, che vanno sovra del vostro capo a piombare, giusta il detto di *Esiodo*, che

Ipse sibi nocet, is alium qui lædere querit:

spontaneamente confessando, che fin all'anno 1089. la vostra moderna Calabria *Paese de Bruzj* si chiamava; ma anche fatte comprendere, che per dir male di me, non vi curiate delle vostre troppo chiare contradizioni: per dirvi suddi questo *San Girolamo* (a), che: *Eadem quippe & prædicas, & accusas: & de uno fonte dulce, amarumque procedit*. Nel mentre volete, che nell'anno 680. i Vescovi della vostra Nazione si chiamavano *Calabresi*; e poi nell'anno 1089. *Bruzj* si diceano.

Presupposto adunque, che senza fondamento alcuno vi siete posti a criticare la martellata mia Storia; e che con *San Gregorio Nazianzeno* avete ardimentosamente cercato,

Immensum exigua pelagus sulcare carina,
Et parva æthereum penna volitare per axem;

resta per ultimo di chiamare all'esame quel male, che voi presupponete, aver io già detto contro de Calabrei vostri Compatrioti, mentreche a carte 47. della Parte III. soggiungete: *Cer-*
„ *tamente* sarebbe stato più a proposito, che il moderno nostro
„ Storico, in trattando de Bruzj, avesse applicato nel porre in
„ chiaro questo fatto quel tempo, che consumò in indagare,
„ ed esaminare, se i Bruzj furono i crocefissori di Cristo Signor
„ nostro: alla quale opinione egli inclina per la sincerità del
„ suo animo; o pure la stima probabile, perche lascia la libertà
„ al Lettore di applicarsi a quale delle due opinioni gli piace:
„ ed aggiugne quel che dice il Settano, che la Scalea fu la pa-
„ tria di Giuda, detto perciò Iscariota da Scaliota. *Fatica ve-*
„ *ramente inutile, e ridicola*, che può ridondare unicamente
„ in

(a) *San Girolamo lib. 3. contra Ruffinum*.

„ in derisione della sua Lucania. Dice che i Bruzj, per essersi
„ dati ad Annibale dopo la disfatta de Romani in Canne, fosse-
„ ro stati poi da Romani condennati a fare l'officio de Birri,
„ e di Carnefici: e che, essendo stato Pilato Preside in Cosenza,
„ si portò da questa Città per suoi Birri, e Carnefici alcuni
„ Bruzj quando passò al Presidato della Giudea; e quindi deduce,
„ che questi Birri furono quelli, che crocefissero Cristo Signor
„ *nostro*. E perche sù di questo particolare a V. S. Illustrissima

Bella geri placuit, nullum speratura triumphum;

dopo di ciò vi struggete in mostrare, che la Città di Cosenza era anticamente nella primiera Lucania compresa: e perciò, essendo stati Cosentini i crocefissori di Cristo; Lucani, e non Bruzj verrebbero a dirsi. Così ancora, che essendo stata da Turio a Cerella la confine della Lucania in quella parte, e racchiudendosi nella medesima Lucania la Scalea; se quivi *Giuda* li suoi natali conosciuti avesse; Lucano, e non Bruzio egli chiamare si dovrebbe. Indi passate a chiarire, che s'ingannò *Aulo Gellio* nel dire: *Id Romani egrè passi; postquam Annibal Italia discessit, superatique Pæni sunt; Brutios, ignominiæ causa, non milites scribebant, nec prò Sociis habebant; sed Magistratibus in Provincias euntibus parere, & ministrare servorum vice jusserunt. Itaque hi sequebantur Magistratus tanquam in scænicis fabulis qui dicebantur lorarii: & quos erant jussi, vinciebant*. E ciò con due principj: primo perche *Tito Livio* nel libro 25. asserisce, che sotto del Console *Q. Fulvio* furno i Bruzj ammessi all'amicizia de Romani: *Et Brutiis similis spes veniæ facta est*. (Il che anche da lui si ripete nel libro 28.). Secondo, perche la Coorte de Soldati catturò Cristo nell' Orto presso *San Giovanni* nel Capo 18. *Judas autem cùm accepisset Cohortem, & a Principibus & Pharisæis Ministros*: i quali poi lo crocefissero. E perche al dire di *Gellio*, i Romani *Bruttios, ignominiæ causa, non milites scribebant*; non poterono essere i Bruzj coloro, che crocefissero Cristo.

Anche sù di questo particolare, per adequatamente rispondere a V. S. Illustrissima; mi necessita tutto ossequio ripetervi con *Sant' Agostino* (a): *Redde verba mea, & cessabit calumnia tua. Si legisses, vel si lecta fideliter considerare voluisses; nunquam de literis meis ad effundenda ignorantibus ea, quæ nihil ad*

(a) *Sant' Agostino lib. 4. contra Julianum cap. 9.*

ad quaestionem, quae inter nos versatur pertinent, in his tuis libris nescio qua mente posuisses. Poichè io mai ho sognato dire queltanto, che voi mi aggiudichiate: e solamente le opinioni de Scrittori intorno all'origine de Bruzj rapportai, in dicendo a carte 242. del Tomo I. „ *Ancorche* negar non si possa, che la
„ Regione de Bruzj (oggidì nella Calabria Citra compresa)
„ porzione dell'antica Lucania stata fosse; pur abbastanza chia-
„ rire non si puote, come questi Popoli da Lucani distaccati si
„ fossero. Conciosiacosache Strabone, Giustino, Aulo Gel-
„ lio, Diodoro Siciliano, Uberto Golzio, ed altri antichi
„ Scrittori a principj troppo vili l'origine de Bruzj riducono:
„ in volendoli servi de Lucani, ladri delle loro pecore, e fug-
„ gitivi dalla loro Nazione: condannati in appresso dalla Re-
„ pubblica Romana ad uffizj abietti, in fare il Birro, ed il Car-
„ nefice. Con asserire similmente il Cardinal Baronio, e Gia-
„ cinto Serry, che i Crocifissori di Cristo furno di Calabria, an-
„ dati in Gerusalemme col Preside Pilato per lo Birruario im-
„ piego. Anzi Monsignor Sergardi, sotto nome di Q. Settano,
„ in una satira contro Gianvincenzo Gravina (il quale nell'Ac-
„ cademia Romana Filodemo chiamavasi, e Cittadino Napole-
„ tano si facea, quando nella Scalea era nato); vuole, che di
„ là Giuda traditore i suoi natali conoscesse.

Per lo contrario poi molti Scrittori di questa Nazione, come
„ Gabriello Barrio con suoi Scoliasti Tommaso Aceto, e Sar-
„ torio Quattromani, il Padre Marafiota Cappuccino, il Pa-
„ dre Amato Carmelitano, Angelo Zavarroni, e similicon varie
„ Dissertazioni, e diversi Trattati sforzati si sono di chiarire
„ l'origine de Bruzj tutta diversa da quella, che li diedero gli
„ Autori contrarj, e poco fà da noi rapportati. Meritando esser
„ lette sù di ciò le due Dissertazioni, che Pietro Polidoro, na-
„ tivo della Città di Lanciano, ed Uditore del Cardinale An-
„ nibale Albani in grazia di questa Nazione diede alla luce in
„ Roma l'anno 1737. con questo titolo: *Vindiciae prò Brutiis*
„ *de illatis Jesu Christo tormentis*: nelle quali questo dotto,
„ ed assennato Scrittore contro Aulo Gellio per lo più se la
„ prende: giacche egli propriamente insegnar si vide, che i
„ Bruzj fossero stati da Romani condannati al disdicevole uffizio
„ di Birro, e di Boja. Volendo il medesimo Polidoro, che
„ questo sia un abbaglio manifesto di Gellio, in equivocare trà

Boj.

„ Boj, e Bruzj: quando quei, e non questi a cotal orrevole
„ impiego dalla Repubblica Romana si condannarono.

Noi però, che le veci di sincerissimo Istorico in quest'Ope-
„ ra adempiamo; come pena non ci prendiamo in sapere, chi
„ propriamente i crocefissori di Cristo stati fossero; quale la vera
„ Patria del dotto Gianvincenzo Gravina; e se Giuda fosse sta-
„ to nativo della Scalea, come Q. Settano lo predica; oppure
„ originario del Castello di Scario in Palestina, giustache il Pa-
„ dre Calvi nel suo Propinomio Evangelico lo dimostra, per es-
„ ser cose tutte della Storia Napoletana interamente lontane;
„ così bastevole saracci soltanto quì rapportare l'opinione degli
„ antichi Scrittori, che la prima origine de Bruzj ci *dimostrano*.
E se poi il rammentare io le semplici opinioni de Scrittori, che *prò*, *&* *contra* hanno questa controversia agitata; sembra a V.S. Illustrissima sentenza affermativa; che i Bruzj fossero stati i crocefissori di Cristo;

Aut vides, aut vidisse putas per nubila Lunam.

Avendo io ciò rapportato, per far sapere a chi legge le contese degli Autori intorno a questo particolare (e sarebbe stata mia poca intelligenza in ignorarle, dopo essere uscite alla luce; o mia dapocagine, in non additarle al leggitore nel mentre intrapresi a descrivere l'origine de Bruzj, che alla presente mia Storia si appartenea); non già, che avessi voluto appigliarmi alla sentenza del *Baronio*, e del *Serry*, che il contrario c'insegnano; Altrimenti avrei fatto risaltare quei argomenti, che tali Autori adducono; unassieme col di più, che *Pompeo Festo*, *Alessandro di Alessandro*, *Carlo Sigonio*, *il Rodigino*, *Pietro Crinito*, *Oizello*, e molti altri Autori ne scrissero: ne averei parlato delle dotte dissertazioni di *Polidoro*, che l'opposto ci addimostrano. E perciò dove voi deridete queste mie asservive; io sono in obbligo asserire col citato *Sant'Agostino* (a): *Rideat me ista dicentem*; *&* *ego doleam ridentem me*.

Tutto ciò presupposto; poca pena io mi prendo in disciorre le vostre rapportate opposizioni: mentre niun impegno mi corre per dimostrare, che i Bruzj furno i Crocefissori di Cristo: e che la Scalea fu la patria di Giuda: essendo da ciò molto lontana la mia opinione. E voi solamente vi siete avanzato in questo passo, per rendermi odioso alla vostra Nazione, e farmi dire

(a) *Lo stesso lib.* 10. *Confession. cap.* 12.

dire ciocche *Giacobbe* (a) sgridò a *Simone*, e *Levi* suoi figliuoli, quando uccisero il Principe *Sichem* per vendicar l'onore smaccato di *Dina* lor sorel la: *Turbastis me, & odiosum me fecistis habitatoribus Terræ hujus*. Se però volete mettermi nell'impegno di mostrarvi, che voi a caso scrivete, (quando sia lecito servirmi di questa foggia di parlare,) e senza fondamento; avverando quel detto di *Sant'Agostino* (b), che *Ranæ clamantes è paludibus limosis, strepitum habere possunt, doctrinam veræ sapientiæ insinuare non possunt*; vi dimando in cortesia, che modo di argomentare è questo vostro nel dire; in tempo di *Alessandro Epirota* Cosenza si apparteneva alla Lucania; dunque i crocefissori di Cristo furno Lucani. Di più; i Limiti della Lucania in tempo di *Augusto* comprendeano la Scalea: dunque *Giuda* debbe dirsi Lucano, e non Bruzio, se era nativo dalla Scalea: come a carte 48. della Parte III. rapportate. Quando, a tenore della mia Filosofia: argomento io così: Cosenza, che in tempo di *Alessandro Epirota* si apparteneva alla Lucania; occupata poi da Bruzj, somministrò a *Piloto* in tempo di *Tiberio* Imperadore i crocefissori di Cristo: dunque i crocefissori di Cristo furno Bruzj, e non Lucani. E sarebbero stati Lucani, se in tempo di *Alessandro Epirota* fusse seguita la crocefissione di Cristo, alloraquando Cosenza a Lucani si appartenea. Ma, essendo questa crocefissione accaduta in tempo di *Tiberio* Imperadore, secoli, e secoli dopo *Alessandro* Re degli Epiroti, allora quando Cosenza da Bruzj si possedea; questi si debbono dire Bruzj, e non Lucani. Ecco le vostre parole: *Dice*, che i Birri, e li Carne-
„ fici, portati da Pilato alla Giudea, furno Cosentini; dunque
„ accorda per sincerità del suo animo, che non furno Bruzj,
„ ma Lucani suoi Paesani. Perciocche prima di farsi la divisio-
„ ne delle Provincie dall'Imparadore Adriano, Cosenza era
„ Città de Lucanj, come chiaramente apparisce da Tito Livio:
„ il quale, registrando nel lib. 8. le conquiste di Alessadro Re
„ degli Epiroti, dice: *Accito Alexandro a Tarentinis in Italium, cum sæpe Bruttias, Lucanasque Regiones fundisset*,
„ (e volevate dire *Legiones fundisset*, come in *Tito Livio* si
„ legge), *Heracleam, Tarentinorum Coloniam, Consentiam ex*

D Lu-

(a) *Genesis* 34. *vers.* 30.
(b) *Sant'Agostino serm.* 95. *de tempore*.

Lucanis cæpisset Urbes. Facendo un salto dall'anno 415. di Roma, quando *Alessandro* Re degli Epiroti venne in Italia; all'anno 817. in tempo che vivea *Adriano* Imperadore: per far dire, allo stesso *Sant'Agostino* (a): *Quid infelicius ista superstitione inveniri potest, quæ non modò non exhibet scientiam quam promittit, atque veritatem; sed ea dicit, quæ sunt scientiæ, & veritati contraria?*

Lo stesso vi ripeto riguardo alla Scalea, di cui soggiungete: ,, *Se* mai approva col Settano, che la Scalea fu Patria di ,, Giuda Iscariota; dà la gloria alla sua Lucana Nazione; di po- ,, ter annoverare tra i suoi Uomini illustri il celebratissimo Giu- ,, da. Perciocche egli, descrivendo i limiti de Bruzj, e de Lucani, ,, dice, che a tempo di Augusto Imperadore gli ultimi limiti ,, della Provincia de Bruzj nella parte Settendrionale erano Tu- ,, rio, e Cirella, ed indi principiava la Lucania: la Scalea ,, è dopo Cirella; dunque se Giuda fu nativo della Scalea, non ,, fu Bruzio, ma *Lucano*. Quando con maniera più acconcia dir si potrebbe: In tempo di *Augusto* la Scalea spettava alla Lucania: appresso si aggiudicò alla Provincia de Bruzj; adunque *Giuda*, che fu dalla Scalea, in tempo di Augusto era Lucano; adesso debbe ascriversi a Bruzj: per conchiudere con *Sallustio* (b), che questa vostra formola di argomentare, *habet satis loquentiæ, sed sapientiæ parum*.

Venendo poi al perdono, che il Console *Q. Fulvio* diede a Bruzj, secondo *Tito Livio* nel Libro 25., e 28., e da cui voi inferite, che non potevano i Romani condannarli in appresso a fare il Boja; sono a dirvi, che il medesimo *Tito Livio* nel libro 29. soggiugne: *Eadem æstate in Bruttiis jam Petelia a Consule vi capta; Consentia, & Pandosia & ignobiles aliæ Civitates voluntate in deditionem venerunt*. E nel libro 30. *At Cn. Servilium Consulem, qui in Bruttiis erat; Consentia, Uffugum, Vergæ, Besidiæ, Hetriculum, Syphæum, Argentanumque, Clampetia, multique alii ignobiles populi, senescere Punicum bellum cernentes; defecere*. Dalche si deduce, che quantunque sotto del Console *Q. Fulvio* si fusse data la pace a Bruzj; questi in appresso ritornarono a tumultuare, rubellandosi alla Repub- bli-

(a) *Sant'Agostino cont. epist. Manich. cap. 13.*
(b) *Sallustio de Conjuratione Catilinæ.*

blica Romana, e perciò da questa a far il Boja condannati. Oltre di che *Aulo Gellio* asserice, che *POSTQUAM ANNIBAL ITALIA DISCESSIT, superatique Pœni sunt; Bruttios ignominiæ causa, non milites scribebant, &c.* allora quando i Romani tolsero a tutti i Privilegj di *Soci*, di *Municipi*, e di *Colonie*; e quando i *Bruzj* con i Lucani, e con Picentini (non ostante il perdono, che loro diede il Console *Q. Fulvio*) furno condannati a servire di Tabellarj, e di Corrieri, al dire di *Strabone*, da voi trascritto: *Picentinorum caput fuit Picentia: nunc verò per vicos habitant: a Romanis Urbe expulsi, quod Annibali se se conjunxissent. Loco autem militiæ assignatus iis fuit, ut Cursores, & Tabellarii essent in eo Reipublicæ statu, quem tenebant: quemadmodum & Lucani, atque BRUTII eandem ob causam.* Laonde, se dopo il perdono dato loro dal Console *Q. Fulvio*, poterono i Bruzj esser condennati a fare i Corrieri in sentenza di *Strabone*; potevano ancora essere impiegati a far il Boja in opinione di *Gellio*.

Al soggiungere poi, che i Soldati crocefissero Cristo, e non i Birri, come a carte 50. „ *E volendosi* ammettere, che fino al „ tempo di Tiberio Cesare i Bruzj fossero soggiaciuti alla pena „ di fare l'officio di Birri; si potrà mai dire, che Cristo Signor „ nostro sia stato da Birri crocefisso, senza fare una temeraria „ violenza al proprio, e chiaro senso delle parole de Sant'E- „ vangelj? S. Giovanni al capo 18. vers.3. descrivendo la cat- „ tura di Cristo Signor nostro nell'Orto, dice: *Judas ergo cùm* „ *accepisset cohortem, & a Pontificibus, & Pharisæis Ministros:* „ dica ora questo Moderno, con quali parole intese San Gio- „ vanni esprimere i Birri Bruzj? non potrà dire colla parola „ *Cohortem*, perche questa nel suo proprio senso significa una „ compagnia di Soldati, non di Birri: nè colle parole *Mini-* „ *stros*: perche i Bruzj non furon condannati a far l'officio di „ Birri in servizio de Giudei: come dunque dice, che i Bruzj „ furono coloro, che catturarono *Cristo*? Al soggiungersi da voi (io dico) tutto ciò; non la fate da quel dotto personaggio che siete, in non saper distinguere trà la Coorte de Soldati, e li Birri, o li Boj, che accompagnavano i Consoli, ed i Presidi nelle loro rispettive Provincie. E pure noi l'avevamo rapportato nel Tomo III. o sia nel Volume IV. a carte 27. dove dicemmo, che *tutti i Ministri delle Provincie avean seco la COORTE*

PRETORIANA . . . . . *sovra tutto i Presidi aveano i LITTORI*: *e questi per i Proconsuli erano dodici*, *e per gli altri erano sei*: *i quali a somiglianza di Alabardieri givano innanzi a quelli*, *portando le Scure*, *o sian Mandaje*, *dentro alcune verghe ammazzate*, *ed avvolte in certi Fasci*. *Conciossiache*, *quando doveasi dicapitare qualche reo*; *uno di quelli Littori scioglieva i Fasci*, *e co' ligumi di quei l'avvincea*, *e poi lo flagellava con quelle Verghe*, *e finalmente lo decollava con quella Scure*: *perocche alla dicapitazione dovea procedere la flagellazione*. Laonde sebbene la Coorte, invitata da Prencipi, e Sacerdoti, (non già inviatavi dal Preside *Pilato*, come si ha da *San Matteo* al verso 47. del Capo 26. *Adhuc eo loquente*, *ecce Judas unus de duodecim venit*, *&* *cùm eo turba multa cùm gladiis*, *& fustibus*, *MISSI A PRINCIPIBUS SACERDOTUM*, *& Senioribus Populi*), avesse accompagnato coloro, che presero Cristo, portandolo al Preside *Pilato*, come presso lo stesso *San Matteo* al verso 2. del Capo 27. *Et vinctum adduxerunt eum*, *& tradiderunt Pontio Pilato Præsidi*; pure il Preside *Pilato* lo fè poi flagellare da suoi Littori, presente la Coorte, per impedire i tumulti del Popolo. Soggiungendosi al verso 26. *Tunc dimisit illis Barabam*: *Jesum autem flagellatum tradidit eis*, *ut crucifigeretur*. *Tunc MILITES PRÆSIDIS*, *suscipientes Jesum in prætorium*, *congregaverunt ad eum universum COHORTEM*: distinguendosi quivi tra i Soldati del Preside, e quei della Coorte. Vale a dire trà Birri, o Carnefici, e tra Soldati di tracolla, che servivano a mantenere il Popolo in freno in quello straordinario concorso. Onde il *Silveria* (a) asserisce: *Postquam Jesus flagellatus est*, *Milites Præsidis*, *Jesus flagellatores*, *qui Lictorum officio fungebantur*; *congregaverunt ad eum universum Cohortem*. Ed il Padre *Natale di Alessandro* (b) spiegando quelle parole dell'Evangelista: *Apprehendit Pilatus Jesum*, *& flagellavit*: soggiunge, *per Lictores suos*, *sive Milites Prætorianos*. Ed avendo con ciò pienamente risposto alla vostra Censura; credo avervi eziandio abbastanza sodisfatto: ad ogetto di ridirvi con *San-*

(a) *Gio: Silveria lib.8. in Evangel. cap.11. expos.1. Tom.V. pag.512.*

(b) *Natale di Alessandro in cap.19. Joannis vers.3.*

Sant' Agostino (a). Puto me ad omnia respondisse: sed si non vis esse discipulus, noli esse vanilocus.

Voi però, non contento di questa già confutata vostra Critica, &

Astutam valido servans sub pectore vulpem;

passate eziandio ad inficiare il mio individuo riguardo alle contese da me avute colli Superiori di Calabria; indicendo a carte 52. „ *A che* dunque tante ciarle? (*notate bene le vostre parole*) che importava al moderno Storico, dopo aver voluto dire con Gellio, che i Bruzj furono condennati da Romani a far l'officio di Birri; passare a fatti particolari, e mettere nella scena, se questi Birri furno i crocefissori di Cristo? se Giuda fu nativo della Scalea, perciò detto Iscariota da Scaliota? Questi racconti sono propj di quell' officio, che egli con Gellio attribuisce a Bruzj, *hi sequebantur Magistratus in scænicis fabulis*. E se mai con queste favole ha voluto vendicarsi di que' Religiosi Calabresi, che l'hanno tanto bersagliato; dovea pensare, che quell'infamia, che egli ha pretesa dare ad una Provincia; dagli estranei si estende a tutto il *Regno*. Ma nel mentre riprendete me, che con tante favole riempii la mia Storia (quando lo Storico deve in tutto adempire l'ammaestramento di *Tullio* (*b*): *Primam esse Historiæ legem, nè quid falsi dicere audeat; deinde nè quid veri dicere non audeat: nè quid suspicio gratiæ sit in scribendo, nè quid simulationis,*) apportando cose, che non fanno al proposito, e che toccano il particolare de Calabresi, non ostanteche avessi io l'obblio di descrivere l'intiera polizia del Regno; voi vi rendete rei di maggior delitto. Atteso, non solo in una Scrittura Legale intorno alla Giurisdizione di Montemurro andate vedendo gli errori, che sono nella mia Storia; ma eziandio cercate i disturbi da me avuti con Superiori Cistercienzi di Calabria: ad oggetto di dire in ciò *Plutarco* (*c*): *Aliorum medicus; ipsemet ulceribus scatens*. Ovvero asserire *San Gregorio Nazianzeno* (*d*): *Aliis mederi conantes, cùm ipsi ulceribus scateant*. Ancorche il detto qua-

(a) *Sant' Agostino in Colloquio cum Maximino Episc. Arian.*
(b) *Tullio de Oratore.*
(c) *Plutarco de discrep. adulat.*
(d) *S. Gregorio Nazianzeno Orat. Apolog.*

quadrante sù di ciò sarebbe quello di *Seneca (a)* : *Nihil alienæ luxuriæ ignoscit, qui nihil suæ negavit : & homicina tyrannus irascitur, & punit furta sacrilegus*; ma da ciò per modestia mi astengo.

Quando per contrario ben voi sapevate, che io sono stato da Superiori di Calabria bersagliato non mica già per qualche difetto, da me commesso, (mentre, per la Dio mercè, ho dato tal saggio della propria condotta tanto riguardo al governo spirituale di quel Monistero, quanto al temporale, che se ne accieca l'invidia: *& opera, quæ ego facio, testimonium perhibent de me*;) ma per difendere soltanto un Breve Apostolico di Papa *Clemente XII.* : il quale (aderendo ad un altro Breve di Papa *Alessandro VII.* sotto il dì primo Ottobre 1664.) dismembrò il mio Monistero di Santa Maria del Sagittario dalla Provincia Cisterciense di Calabria (in cui tanto nello spirituale, quando nel temporale era al sommo discapitato, come in detti Brevi si dice), ed il dì 1. Settembre 1737. lo riunì all'antica Provincia di Toscana, colla clausula *Sublata*, e col decreto *Irritante* : che voi come Dottore dell' una, e l'altra Legge ne capite appieno la forza. Ed i Superiori di Calabria, dopo averne impedito il Regio *Exequatur* in Napoli; incominciarono a bersagliar me, sù la tema, che io non avessi ad impetrare detto Regio *Exequatur*, e toglierne ad essi il dominio, per il commodo, che in detto Monistero ritrovavano. Non ostanteche di presente lo governassero senza autorità Pontificia : la quale in vigore di detto Breve (munito colle clausule sovradette) ne diede a Superiori di Toscana il dominio, giusta la facoltà concessane a *San Pietro* da Cristo presso *San Matteo (b)* : *Tibi dabo claves regni cœlorum : & quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in cœlis : & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in cœlis*.

Anzi tutto questo bersagliamento non è stato contro la mia persona; che di già inselvaggita tra quei Boschi, con uscirne in questa occasione, ha incontrata maniera di ripulirsi nelle Lettere, giusta il detto della *Sapienza (c)* : *Profugum justum deduxit sa-*

(a) *Seneca lib.2. de Ira cap.28.*
(b) *Matthæi 16. vers.19.*
(c) *Sapientiæ 10. vers.10.*

sapientia per vias rectas, & ostendit illi regnum Dei, & dedit illi scientiam Sanctorum: honestavit illum in laboribus, & complevit labores illius: In frade circumvenientium illum affuit illi, & honestum fecit illum. Custodivit illum ab inimicis, & a seductoribus tutavit illum: & certamen forte dedit illi, ut vinceret & sciret, quoniam omnium potentior est sapientia; ma è stato rispetto a quel povero, ed assassinato Monistero: dove, collocandovi in mia vece un illegitimo Superiore, e persona o che non possa, o che non sappia, o che non voglia far di meglio; han permesso con tutto loro piacere i predetti Superiori di Calabria, che si perdesse colà il lustro delle Lettere; si sminuisse l'osservanza Regolare; e si dissipassero le Sostanze temporali, con rinovarvisi il Treno del Profeta *Geremia* (a): *Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dispersi sunt lapides Sanctuarii in capite omnium platearum . . . . Qui vescebantur voluptuosè, interierunt in viis: qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora*.

Che quantunque abbia io perciò sofferto qualche incommodo; pure con questo non ho persa la pace, e la quiete del mio cuore: somiglievole ad uno scoglio, che non si spezza all'urto tempestoso dell'onde, ma tutte le frange, e le ributta, giusta il favellar di *Seneca* (b): *Quemadmodum projecti in altum scopuli mare frangunt, nec ipsi ulla sævitiæ vestigia tot verberati sæculis ostendunt; ita sapientis animus solidus est, & id roboris collegit, ut tàm tutus sit ad injurias, quàm illa, quæ retuli*. Sapendo ancor voi, che le traversie non togliono punto l'onore, e la stima a qualsivoglia ragguardevole personaggio: peroche anche il Padre *Francesco Zavarrone*, vostro degnissimo fratello, e cotanto celebre nella Religione de' Minimi, ebbe lo sfratto da Roma da Papa *Clemente XII.* ad istanza di Re di Francia, per avere stabilita una nuova Proposizione, che i Polacchi non erano obbligati osservare il Giuramento, con cui si astrinsero, di voler eliggere un Personaggio nazionale per loro Monarca (quale appunto si fu il Rè *Stanislao*, socero di quel Monarca), e non già un estero (quale fu poi *Federigo III.* Elettore di Sassonia, acclamato Re di Polonia li 5. Ottobre 1733., e coronato in Craconia a 17. Genna-

(a) *Threnorum 4. vers. 1. & seq.*
(b) *Seneca lib. in Sapientem non cadit injuria cap. 3.*

najo 1734.) In qual occasione il Signor Cardinale *Annibale Albani*, Prottettore della Corona di Polonia, e dell'Ordine de Minimi, non solo li fè assegnare un ricco appandaggio dal Monarca sovradetto; ma anche servò sempre per lui una viva viva memoria: con farlo poco indi gloriosamente ritornare nell'antico suo soggiorno di Roma. Cosa per altro, che a me finora non è accaduta: essendo io un misero languente su la sponda della probatica Piscina, capace a dire solamente (*a*): *Hominem non habeo, ut cum turbata fuerit aqua, mittat me in Piscinam.* Fò nondimanco così bersagliato quella stima del Mondo, che egli si merita: mentre mi consolo con me stesso nell'operare virtuoso: e col riflettere, che *ipsa virtus est præmium*, non mi turbo a colpi di contraria fortuna: poiche secondo l'insegnamento del Padre *San Bernardo* (*b*): *Fideli homini totus mundus divitiarum est. Totus planè, quia tàm adversa, quàm prospera æquè omnia serviunt ei, & cooperantur in bonum.*

Questo è queltanto, che debbo per ora ossequiosamente rappresentare a V. S. Illustrissima in discarico della mia rispettosa condotta tanto riguardo alla vostra riverita persona, quanto a Calabresi vostri Compaesani, ed in difesa di quei errori, che vi siete avanzati di aggiudicare alla mia Storia Generale del Regno. La quale, essendo resa già pubblica preso da ogn'uno; ha obbligato me di pubblicamente difenderla con questa Apologetica Risposta. E certamente mi sarei da ciò astenuto, se V. S. Illustrissima avesse toccato me soltanto nella sua contraria Scrittura. Credendo aver la sorte di rendervi in ciò capace; e caso, che non bastasse; mi rimetto a tempo più proprio di maggiormente sodisfarvi: mentre per ora tutto ossequio mi raffermo.

D. V. S. Illustrissima.

Da Napoli li 4. Luglio 1750.

Devotissimo, ed obligatissimo suo Servo
D. Placido Troyli, Abate Cisterciense.

(a) *Joannis 5. vers. 7.*
(b) *San. Bernardo serm. 21. in Cantica.*